

**DI REVEL.** No! no! Le cose staranno quali la legge le fa.

**PRESIDENTE.** Osservi la Camera che sull'emendamento proposto dal deputato Ricci ad eccitamento del deputato Pallieri vi è la questione se possa ancora discutersi perchè già presentato dal deputato Michelini quando si trattava del capo terzo, e fu da esso ritirato in seguito a discussione, senza che siasi altrimenti votato sopra di esso. Perciò lascia la questione se questo emendamento, mediante il ritiro, debba considerarsi come rigettato o come non votato dalla Camera...

**RICCI V., relatore.** Quanto alla questione di massima, ossia di diritto, credo che un emendamento ritirato da un deputato possa essere riprodotto da un altro e sottoposto alla votazione, ritenute per altro le opposte difficoltà e le osservazioni fatte precedentemente, io dal canto mio lo ritiro.

**MARTINET.** Je voudrais proposer un amendement à cet égard. Dans la table à laquelle est annexée la lettre A nous voyons figurer parmi les immeubles qui forment la dotation de la Couronne les palais royaux de Chambéry, Nice, Alexandrie et Cagliari. On se rappelle, d'après les observations qui ont été faites dans la séance de samedi, que les palais de Cagliari et Chambéry ne servent pas seulement d'habitation au Roi ou à sa famille dans les moments qu'ils font leurs visites dans ces villes, mais encore qu'ils sont de publique utilité en ce sens qu'ils servent à quelque administration locale. Il me semble conséquemment que ces palais ne devraient pas être exempts des contributions.

**DI REVEL.** Questo prova evidentemente che non conviene mutare in nulla il principio della legge che regola i riparti delle contribuzioni; i palazzi di Ciampieri e di Nizza sono proprietà demaniale, e come tali devono concorrere al pagamento delle contribuzioni provinciali e comunali, ma sono esenti dalle contribuzioni regie. Quanto alla Sardegna non so come si possa per ora stabilire qualche cosa, mentre non vi è alcun regolare riparto delle contribuzioni, ma esso seguirà il disposto della legge quando verrà.

**PRESIDENTE.** Siccome il deputato Ricci ha ritirato il suo emendamento, non vi resta alcun oggetto di discussione al riguardo.

Leggo l'articolo 14 del capo VI:

« La costituzione della dotazione della Corona, a termini della presente legge, avrà effetto cominciando dal 1° gennaio 1850. »

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 15:

« Fino al termine del corrente anno 1849 continuerà la lista civile sulla base stessa del decennio, riservata per sé dal magnanimo Re Carlo Alberto coll'articolo 19 dello Statuto, sotto deduzione però di lire 17,700 per il prorata dal 1° aprile p. p. a tutto dicembre prossimo delle lire 23,600, montare, giusta lo specchio notato D, delle spese cessate per la lista civile e per lo Stato; ma per altra parte saranno sopportate dalla lista civile tutte le spese relative al magnanimo Re Carlo Alberto dall'epoca della di lui abdicazione, e continueranno pure per tutto l'anno medesimo ad essere a carico della stessa lista civile tanto le spese tutte riguardanti agli immobili di cui all'articolo 10, quanto quelle di cui all'articolo 11. »

**JACQUEMOUD GIUSEPPE.** J'observe que dans l'article 15 du projet commençant par les mots: *infino al termine del corrente anno 1849*, il est évident qu'il faut supprimer le mot *corrente*.

**DI REVEL.** Egualmente all'articolo 15 ove è detto: *a tutto dicembre prossimo*, bisogna dire: *a tutto dicembre passato*.

**PRESIDENTE.** Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti l'articolo con tutte le modificazioni che furono fatte.

**DEMARCHI.** Domando la parola.

Proporrei di redigerlo diversamente, di dire cioè:

« Per tutto l'anno 1849 la dotazione della Corona sarà regolata sulla base stessa, » ecc.

**PRESIDENTE.** Secondo la proposizione del deputato Demarchi, la nuova redazione sarebbe concepita in questi termini:

« Per tutto l'anno 1849 la dotazione della Corona sarà regolata sulla base stessa del decennio riservato per sé dal defunto Re Carlo Alberto coll'articolo 19 dello Statuto, sotto deduzione però di lire 17,700 per il prorata dal 1° aprile prossimo passato a tutto dicembre passato delle lire 23,600 montare, giusta lo specchio notato C, delle spese cessate per la dotazione della Corona e per lo Stato; ma per altra parte saranno sopportate dalla Corona tutte le spese relative al magnanimo Re Carlo Alberto dall'epoca della di lui abdicazione, e continueranno pure, per tutto l'anno medesimo, ad essere a carico della stessa Corona tanto le spese tutte riguardanti gl'immobili di cui all'articolo 11, quanto quelle di cui all'articolo 15. »

Pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

**MAZZA.** Desidererei di fare un'aggiunta a questo articolo.

Io proporrei che il teatro, a cui si accenna nella presente legge, assumesse il nome di *Carlo Alberto*.

Questo teatro venne nel quadro annesso alla presente legge significato con diversi nomi; ora è detto *teatro annesso alle segreterie*, altra volta *teatro di Torino*.

Simili indicazioni non sono né proprie, né precise; col nome da me proposto si rimedia a tale inesattezza. Le brevi parole da me dette saranno, spero, sufficienti a far sì che la mia proposta possa essere bene accolta.

**PRESIDENTE.** Osservo al deputato Mazza che non pare che in questa legge sia il caso di inserire quest'aggiunta. A tal effetto si richiederebbe una legge speciale.

**RICCI V., relatore.** Oltre l'osservazione fatta poc'anzi dall'onorevole presidente, la quale mi pare fondatissima, vale a dire che questa non sia la sede opportuna dell'idea suggerita dal deputato Mazza, farò notare che occorrerà probabilmente alla Camera di dover occuparsi dell'uso e governo di quel teatro, quando verrà la necessità di stanziarvi un assegnamento. Aggiungerò poi nel merito che non crederei intendimento della nazione e della Camera limitarsi per dimostrazione di riconoscenza al magnanimo Carlo Alberto a dar il suo nome ad un teatro. (*Bravo! È vero!*)

**BERTOLINI.** Io vorrei interpellare il ministro dell'interno se intenda di provvedere agli impiegati della real Casa i quali hanno acquistati alcuni diritti coi servigi da loro prestati.

Sinora si è parlato dell'avvenire; si è dichiarato cioè che gli stipendi e le pensioni degli impiegati della real Casa o della lista civile saranno sempre a carico della lista civile e non mai dello Stato, ma non si è provvisto per niente al passato.

Questi impiegati sin qui furono funzionari dello Stato; e ciò tanto è vero che gli stipendi e le pensioni loro gravitavano sul bilancio del Ministero dell'interno; ma d'ora innanzi saranno impiegati della lista civile; i loro stipendi e le loro pensioni non graviteranno più sul bilancio del Ministero dell'interno, ma sulla lista medesima.

Ciò posto, domando io se, votata questa legge, sia lecito